

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO PER L'EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER IL PERSONALE CONSOB DELLE SEDI DI MILANO

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTE le Linee Guida adottate dall'ANAC a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- CONSIDERATO che, a fronte della perdurante emergenza sanitaria connessa alla diffusione del *Coronavirus (COVID-19)* sul territorio nazionale, si rende necessario adottare misure straordinarie volte a prevenire la circolazione del virus stesso all'interno delle sedi Consob e, in particolare, misure che consentano in tempi rapidi l'individuazione di eventuali soggetti positivi;
- VISTA la comunicazione del Centro Medico Lombardo in data 4 febbraio u.s., con cui lo stesso ha reso nota l'interruzione del servizio di effettuazione dei tamponi rapidi per sopravvenute impossibilità organizzative;
- RITENUTA l'esigenza di mettere a disposizione del personale Consob della sede di Milano - su base volontaria e con cadenza mensile, fino al 31 dicembre 2022 - l'effettuazione di tamponi c.d. "rapidi" (per tali intendendosi i test - per la ricerca semi-quantitativa dell'antigene nucleoproteico virale eseguita con singolo tampone in regione rino-faringea - in grado di dare una risposta in tempo reale circa la positività all'infezione);
- CONSIDERATO che il servizio in parola non risulta disponibile in alcuna convenzione Consip;
- RITENUTO che, in ragione dell'importo complessivo stimato dell'appalto di che trattasi, sussistono i presupposti per il ricorso all'affidamento diretto - di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120/2020), disposizione la cui portata è stata ulteriormente ampliata, fino al 30 giugno 2023, dall'art. 51 del d.l. n. 77/2021 (convertito con legge n. 108/2021);
- TENUTO CONTO della disponibilità dell'Istituto Auxologico Italiano, noto centro medico polidiagnostico attivo sulla piazza milanese - il quale dispone di molte sedi sul territorio della medesima area metropolitana - a effettuare i tamponi rapidi al costo unitario di € 22,50 (IVA esente);
- CONSIDERATO che l'onere complessivo per il servizio in oggetto è stimabile in € **3.500,00 (IVA esente)** e che esso graverà sul capitolo di spesa n. 10341 ("*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*") del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

- di affidare all'Istituto Auxologico Italiano il servizio - con decorrenza immediata e con scadenza il 31 dicembre 2022 - avente ad oggetto l'effettuazione dei tamponi rapidi in favore del personale Consob delle sedi di Milano;

- di prevedere che il prezzo per singolo tampone rapido (€ 22,50 IVA esente) sia corrisposto dalla Consob “a misura”, ossia in ragione del numero di test effettivamente svolti, dietro emissione di corrispondenti fatture elettroniche su base mensile;
- di nominare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della delibera n. 18702 del 13 novembre 2013, il dott. **Ciro Maiello** (c.maiello@consob.it, tel. 06.8477567), Responsabile dell'*Ufficio Salute e Sicurezza sul Lavoro*.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1